



ODG

N. 1682

Misure di risanamento della qualità dell'aria: azioni a supporto dell'attività delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

Presentato dal Consigliere regionale:

MAGLIANO SILVIO (primo firmatario) 02/10/2023

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 02/10/2023

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno*

OGGETTO – Misure di risanamento della qualità dell'aria: azioni a supporto dell'attività delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Consiglio Regionale del Piemonte,

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 26-3694 del 6 agosto 2021 è stato aggiornato lo schema di ordinanza sindacale tipo, di cui alla D.G.R. 25.09.2020, n. 14-1996, per l'applicazione delle misure di limitazione delle emissioni a partire dalla stagione invernale 2021/2022, in continuità con quanto disposto dalla D.G.R. 26.02.2021, n. 9-2916 relativa all'adozione delle disposizioni straordinarie;
- l'allegato 1 della succitata deliberazione riporta due schemi di ordinanza tipo da adottarsi da parte dei Comuni piemontesi, con opportune differenziazioni, a seconda delle zone (agglomerato di Torino, pianura o collina) e del numero di abitanti dei Comuni interessati (popolazione maggiore o minore di 10.000 abitanti);
- attraverso la delibera succitata:
 - 1) sono state aggiornate le disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione veicolare, con particolare riferimento alla disciplina delle deroghe previste dalla D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, deroghe che devono essere circoscritte alle eccezioni indispensabili e ad eventuali ulteriori deroghe alle limitazioni, stabilite dai Comuni anche in relazione a specifiche esigenze territoriali, tenuto conto dell'avvenuta operatività sul territorio piemontese del sistema "MOVE IN" quale misura alternativa ed equivalente alle misure strutturali di limitazione della circolazione veicolare;
 - 2) è stato aggiornato lo schema di ordinanza sindacale tipo, di cui all'Allegato 1, alla D.G.R. 25 settembre 2020, n. 14-1996, approvando, in sua sostituzione, un nuovo schema di ordinanza sindacale tipo per l'applicazione delle misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni da adottarsi a partire dalla stagione invernale 2021/2022, in continuità con quanto disposto in merito dalla D.G.R. 26 febbraio 2021, n. 9-2916, anche al fine di consentire un'attuazione omogenea sul territorio regionale delle limitazioni strutturali e temporanee, previste dall'Accordo di Programma del Bacino Padano.

Preso atto che:

- con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-644/18, sopra citata), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'Allegato XI della Direttiva 2008/50/CE avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e

- continuata, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale, applicabili alle concentrazioni di PM10;
- la Regione, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), unitamente alle province autonome, agli enti territoriali, agli altri enti pubblici e ai soggetti equiparati, è tenuta al rispetto della normativa comunitaria e ad adottare ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, ad essa imputabili, degli obblighi derivanti da tale normativa, nonché a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze della Corte di Giustizia;
 - le zone del territorio italiano, complessivamente interessate dalla procedura di infrazione comunitaria, sono 27 e sono suddivise, per gravità, a seconda del fatto che in tali zone si siano superati o meno il valore limite giornaliero e quello annuale;
 - la Regione Piemonte è coinvolta nella procedura citata avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori di concentrazione di PM10 in tre delle quattro zone in cui è stato suddiviso il territorio piemontese ai fini della misurazione della qualità dell'aria:
 - l'Agglomerato di Torino-Zona IT0118, che comprende Torino e 32 Comuni circostanti;
 - la Zona di Pianura-Zona IT0119, con 268 Comuni;
 - la Zona di Collina-Zona IT0120, con 646 Comuni;
 - per un totale di 947 Comuni sui 1.181 dell'intero territorio regionale.

Rilevato che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2021, n. 26-3694, al punto 1.2 dell'allegato 1, sono state previste, ai paragrafi 3, 4 e 5, le esenzioni dalle limitazioni strutturali alla circolazione per i veicoli nell'ambito dello "Schema di Ordinanza Sindacale Tipo per l'Applicazione delle Misure di Limitazione delle Emissioni", da seguire per i Comuni interessati da limitazioni del traffico veicolare;
- in tale atto, nei succitati paragrafi 3, 4 e 5, non risultano contemplate le esenzioni dalle limitazioni strutturali alla circolazione per i veicoli di proprietà delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale, iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), impegnate nello svolgimento di una delle seguenti attività previste dall'articolo 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. "Codice del Terzo Settore":
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclo dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Ritenuto che:

- le attività sopra riportate, facenti parte dell'articolo 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. "Codice del Terzo Settore", svolte dalle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale, iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), stante la loro pregnanza di carattere socio-assistenziale, hanno connotazioni tali da poter essere inseriti legittimamente nei dettati degli atti tematici propri della Regione Piemonte.

Costatato che:

- ai sensi dell'articolo art. 32 del Codice del Terzo Settore, le Organizzazioni di Volontariato sono enti del Terzo Settore costituiti in forma di Associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre Organizzazioni di Volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di Volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati;
- ai sensi dell'articolo art. 35 del Codice del Terzo Settore, le Associazioni di Promozione Sociale sono enti del Terzo Settore costituiti in forma di Associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre Associazioni di Promozione Sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di Volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Considerato che:

- attraverso il Codice del Terzo Settore, di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., è stata riordinata la disciplina in materia di enti del Terzo Settore prevedendone una funzionale revisione organica al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione Italiana;
- il Consiglio dei Ministri riunito il 7 settembre 2023, al fine di assicurare l'esecuzione di alcune sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, per le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, ha approvato un decreto-legge in cui è contenuto il rinvio del blocco dei mezzi diesel Euro 5 fino al 1° ottobre 2024, al posto del 15 settembre 2023, nei 76 comuni del Piemonte con più di 10mila abitanti dove era previsto da un provvedimento della Regione Piemonte per contrastare l'inquinamento;
- il decreto prevede l'obbligo di aggiornare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i provvedimenti attuativi, alla

luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti.

IMPEGNA

il Presidente e la Giunta Regionale

a valutare, nell'ambito della definizione delle misure di risanamento della qualità dell'aria con i vari soggetti istituzionali di riferimento, la possibilità di attivare un approfondimento tematico al fine di poter garantire la presenza, negli atti amministrativi di competenza regionale, dell'esenzione dalle limitazioni strutturali alla circolazione per i veicoli di proprietà delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale, iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), purché impegnate nello svolgimento di una delle seguenti attività previste dall'articolo 5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. "Codice del Terzo Settore":

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclo dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.